AL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.

	il
·	godimento dei diritti civili e politici, di professione
n, in possesso del titolo finale di stu	dio di «», conseguito
il presso	, con
sede in	, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti voluti
	·
dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive	modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei
Giudici Popolari:	
per le Corti di Assise	
<u> </u>	
per le Corti di Assise di Appello	
CHIEDE	
la iscrizione in tali elenchi.	
□ Allega copia del seguente documento di riconoscimento	
Data	
	IL RICHIEDENTE
Legge 10 aprile 1951, n. 287.	
	RISERVATO ALL'UFFICIO
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di	
assise - I giudici popolari per le Corti di assise devono es-	
sere in possesso dei seguenti requisiti:	La persona in argomento è stata iscritta nell'elenco co-
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;	munale permanente dei Giudici Popolari
b) buona condotta morale;	<u> </u>
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;	per le Corti di Assise
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado,	per le Corti di Assise di Appello
di qualsiasi tipo.	
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello - I giudici popolari di Corti d'assise di	
appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente,	
devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola	
media di secondo grado, di qualsiasi tipo.	☐ Verbale ☐ Determinazione
Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popo-	
lare - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:	n, in data
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di	
servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;	Il recononcabile del corvizio
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a	Il responsabile del servizio
qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo	
Stato in attività di servizio. c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.	